

**TRIBUNALE DI BENEVENTO
II SEZIONE CIVILE**

Il Giudice dott.ssa Floriana Consolante

sciogliendo la riserva assunta nella causa civile n. *Omissis* dell'anno 2014 instaurata con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. e vertente tra

CLIENTI

E

BANCA

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Con ricorso ex art 702 bis c.p.c., Bagnoli Giuseppa e Caporaso Mariano assumono di avere intrattenuto con la Banca il conto corrente bancario recante il n. *Omissis* aperto in data 8.8.2007 ed estinto in data 19.4.2010; che essi correntisti non avendo la volontà di corrispondere le relative spese avevano inoltrato alla Banca la richiesta di rimettere nella loro disponibilità il contratto di apertura del conto corrente, nonché quelli allo stesso collegati da loro sottoscritti nel tempo di durata del rapporto, ivi compresi quelli relativi alle condizioni economiche da applicare al c/c, unitamente agli estratti conto e scalati al 31.8.2008.

Gli attori assumono di avere ottenuto dal Tribunale di Benevento l'emissione di decreto di ingiunzione di consegna della suddetta documentazione a seguito del quale, però, la banca aveva provveduto a rimettere loro solo gli estratti conto e gli scalari, mentre in ordine alla documentazione contrattuale la banca aveva comunicato che le ricerche di archivio avevano avuto esito negativo. Si rappresenta che la convenuta non ha depositato nel presente giudizio il contratto di apertura del conto corrente con le relative condizioni economiche.

Gli attori nel presente giudizio lamentano che sul conto sono stati addebitati interessi anatocistici e interessi superiori al tasso legale in mancanza di valida pattuizione contrattuale, importi per c.m.s. e spese non pattuite nonché, in mancanza di pattuizione, applicato valute fittizie. Tanto premesso gli attori agiscono in giudizio per l'accertamento della nullità delle condizioni economiche applicate dalla Banca al conto corrente in relazione a quanto eccepito.

La domanda va respinta non avendo gli attori assolto al proprio onere della prova.

Ed invero gli attori non deducono di non aver mai sottoscritto alcun contratto in relazione al conto corrente bancario intrattenuto con il Banca anzi affermano di averlo stipulato e ne hanno fatto richiesta alla banca.

Essi lamentano l'addebito da parte della Banca di interessi, commissioni e spese in applicazioni di condizioni economiche nulle perché non pattuite in forma scritta in conformità alla disposizioni normative in materia (vi è espresso riferimento alle prescrizioni della delibera CICR del 9.2.2000 per quanto riguarda la capitalizzazione degli interessi e alle disposizioni del TUB).

Orbene se dunque gli attori deducono di aver stipulato un contratto scritto con la Banca (di cui hanno fatto richiesta stragiudiziale e giudiziale di consegna) e che, tuttavia, detto contratto non contiene valide pattuizioni in merito agli interessi , alle spese, alla c.m.s., alla capitalizzazione degli interessi passivi, allora, essi in qualità di attori avevano l'onere di provare tale nullità producendo in giudizio tale contratto, così dimostrando che in tale contratto le condizioni economiche non

erano state in alcun modo pattuite o che erano state pattuite con clausole non conformi alla legge e quindi affette da nullità.

Gli attori non hanno, invece, prodotto alcun contratto e tale onere incombeva solo su di loro non avendo la banca convenuta avanzato alcuna pretesa nei loro confronti.

Va considerato che sul piano processuale e con riferimento all'onere probatorio incombente sugli attori ai sensi dell'art. 2967 c.c. non assume alcun rilevanza l'obbligo di conservazione della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni incombente sulla banca ai sensi delle disposizioni dell'art 119 ultimo comma del TUB.

Deve inoltre rilevarsi che gli attori non hanno prodotto nemmeno una perizia di parte che evidenzi l'effettivo addebito al conto corrente di interessi passivi ultralegali e della capitalizzazione trimestrale degli interessi.

La domanda non può, quindi, essere accolta.

Le spese processuali seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Respinge la domanda;

condanna gli attori al pagamento delle spese processuali liquidate in 1410,00 per compenso di avvocato di cui € 405,00 per la fase di studio, 405,00 per la fase introduttiva ed € 600,00 per la fase decisoria oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge.

Benevento 16 aprile 2015.

Il Giudice
Dott.ssa Floriana Consolante

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*